

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 21 giugno 2005, l'organizzazione sindacale Federazione Nazionale delle Rappresentanze di Base del Pubblico Impiego (di seguito FNRB-PI) esponeva che in data 16-17-18 novembre 2004 si erano svolte le elezioni delle RSU del Comune di Roma, all'esito delle quali la stessa ricorrente aveva ottenuto n. 3 seggi; che il 17 novembre 2004, prima della chiusura delle operazioni di voto, la Commissione elettorale designata dalle OO.SS. competenti ai sensi dell'art. 5 comma II del CCNQ del 7/8/98 aveva stabilito quale criterio di calcolo del *quorum* per l'attribuzione dei seggi quello dei voti validamente espressi dai votanti; che era venuta a conoscenza dell'adozione del summenzionato criterio in data 29/11/98, a seguito della trasmissione dei risultati elettorali definitivi; che aveva inoltrato formale reclamo alla predetta Commissione elettorale, sostenendo che il *quorum* relativo all'attribuzione dei seggi avrebbe dovuto calcolarsi in ragione del numero dei votanti; che il 7/12/04 la Commissione elettorale aveva respinto tale reclamo al fine di evitare un numero di seggi eccedente rispetto a quello delle liste elettorali, anche sulla scorta della conforme Circolare dell'ARAN n. 6632 del 23/10/98 interpretativa dell'art. 17 III comma del CCNQ del 7/08/98, che disciplina la materia de quo; che l'errata interpretazione della norma citata aveva determinato una illegittima applicazione della stessa, atteso che, diversamente, la ricorrente avrebbe ottenuto 4 seggi invece dei 3 attribuite dalla Commissione elettorale e che, conseguentemente, le altre organizzazioni sindacali partecipanti alla suddetta votazione avrebbero conseguito un numero di seggi diverso.

Tanto premesso conveniva in giudizio la CGIL-FP di Lazio e Roma, la CISL, la CISL FPS, la UIL-PA, la FEDEP-UGL, il Comune di Roma, la Commissione elettorale per l'elezione delle RSU nel Comune di Roma e Primini Giuseppe affinché venissero accolte le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare che il numero dei componenti della RSU del Comune di Roma doveva calcolarsi in base al *quorum* individuato dividendo il numero complessivo dei votanti per il numero dei seggi; accertare e dichiarare l'illegittimità della decisione della Commissione elettorale di attribuire 3 seggi invece che 4 alla ricorrente O.S. e l'illegittimità della nomina a componenti della RSU di Basconi Angelo e Primini Giuseppe, eletti rispettivamente nelle liste CGIL e CISL; ordinare alla Commissione elettorale di adottare i necessari provvedimenti di revoca e di nomina dei membri della RSU nel rispetto del criterio sopra indicato.

Radicatosi il contraddittorio, si costituivano, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto: la CGIL-FP di Lazio e Roma, che deduceva che, ai fini della validità delle votazioni *de quo*, la normativa di riferimento (art. 42, commi III e IV, del T.U. n. 165/01, trasfuso nell'art. 3 comma I, dell'accordo del 7/8/98) individuava, quale parametro generale per le elezioni degli organismi di